

OGGETTO: **PANDEMIA DA COVID-19**
CIGD IN EMILIA-ROMAGNA: RISPOSTE AGGIORNATE DELLA REGIONE ALLE
DOMANDE PIÙ FREQUENTI (IMPORTANTE QUELLA SUL COMPUTO DEL
PERIODO DI RICORSO ALL'AMMORTIZZATORE SOCIALE)

Circa l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd - CONFIMI ROMAGNA NEWS 7, 11, 13, 15, 16, 17, 21, 25 e 29 del 2020), qui sotto riportiamo le risposte della Regione Emilia-Romagna alle domande più frequenti alla stessa pervenute, aggiornate ai contenuti del decreto-legge «rilancio» 19 maggio 2020, n. 34 (CONFIMI ROMAGNA NEWS 27 e 29 del 2020).

Rispetto a quelle pubblicate su CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17 del 3 aprile 2020, considerata la sua importanza, segnaliamo la risposta n. 8 della sezione “PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA”: a differenza di quanto stabilito dall'INPS per il computo delle settimane di cassa integrazione guadagni ordinaria ^(*), **il periodo massimo di accesso alla Cigd è pari a 91 giorni di calendario** (equivalenti a 13 settimane), **indipendentemente però dalla sua effettiva fruizione.**

Il periodo autorizzato, pertanto, si considera interamente esaurito/consumato anche qualora il datore di lavoro ne abbia utilizzate solo alcune delle 13 settimane o, addirittura, nessuna: al loro termine **non sarà quindi possibile presentare una nuova domanda per accedere a quelle residuali, non effettivamente fruite.**

* * *

^(*) Con messaggio n. 2101 del 21/05/2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 29/2020), l'INPS ha confermato il criterio di computo “flessibile” introdotto con circolare n. 58/2009 (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 11/2009), in base al quale vanno **escluse dal conteggio eventuali giorni di cassa integrazione richiesti ma non utilizzati**. In concreto, a consuntivo dell'ammortizzatore richiesto, il datore di lavoro deve calcolare esattamente quanti giorni di integrazione salariale sono stati effettivamente goduti; da tale somma si risale al numero delle giornate/delle settimane ancora da godere, che si potranno richiedere con una nuova domanda.

FAQ CIG IN DEROGA – COVID-19

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1	<p>Uno studio professionale può richiedere la CIG in Deroga se ha due dipendenti?</p> <p>La norma prevede tutti i datori di lavoro e quindi anche i datori non imprenditori, a condizione che non possano fruire in concreto degli ammortizzatori di cui al Dlgs n. 148/2015 o che ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti o degli altri ammortizzatori con causale COVID-19.</p>
2	<p>Un'azienda del commercio che occupa più di 50 dipendenti e che accede solo alla CIGS e non all'intervento ordinario di cassa integrazione, può chiedere la CIG in Deroga?</p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 chiarisce che le aziende che appartengono a settori per cui è prevista la CIGS ma non possono accedere alla CIG ordinaria possono ricorrere alla CIG in Deroga.</p>
3	<p>Un'azienda fallita può presentare domanda di CIG in deroga?</p> <p>La circolare del Ministero del lavoro n. 8 dell'8/4/2020 chiarisce che la CIG in deroga di cui all'art. 22 del DL 18/2020 può essere riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti da aziende fallite, benché sospesi.</p>
4	<p>Nel caso un'azienda artigiana risulti non regolare con i pagamenti con il FSBA e non sia in grado al momento di regolarizzare la posizione perché possa essere erogata la prestazione FSBA ai lavoratori, considerata la chiusura dell'attività dovuta a Covid19, è possibile ricorrere alla CIG in Deroga?</p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede "Il fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato non prevede limiti dimensionali e che non rileva che l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo". La domanda va presentata direttamente al Fondo.</p>
5	<p>Se un datore di lavoro ha un organico da 6 a 15 dipendenti ed iscrizione al FIS, può fare domanda per accedere alla cassa integrazione in Deroga?</p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che i datori di lavoro che hanno diritto all'assegno ordinario garantito dal FIS dovranno richiedere le prestazioni con causale "COVID-19 NAZIONALE" e non potranno accedere alle prestazioni in deroga.</p> <p>Sono fatte salve le domande di CIG in Deroga presentate dai datori lavori iscritte al FIS dai 6 ai 15 dipendenti presentate ai sensi dell'art. 17 del DL 17/2020, come indicato dal messaggio INPS 1478 del 2 aprile 2020.</p>
6	<p>Un datore di lavoro con lavoratori intermittenti può fare domanda CIGD?</p> <p>L'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna è in attesa di una comunicazione formale da parte di INPS in merito alle corrette procedure per l'accesso agli AA.SS. dei lavoratori intermittenti. Si chiede quindi ai datori di lavoro che sono in fase di invio dei modelli SR41 all'INPS per i lavoratori intermittenti, sia per la CIG in deroga che per l'Assegno Ordinario e la CIGO di attendere tale indicazione per ogni ulteriore passaggio.</p>
7	<p>Per gli operai agricoli a tempo determinato (OTD) è compatibile l'indennità prevista dall'art.30 DL 18/20 con la richiesta di CIG in Deroga da parte del datore di lavoro ex art.22 DL 18/20?</p> <p>Sì, le due misure sono compatibili tra loro.</p>

8	<p>Prima di poter presentare domanda, occorre esaurire tutte le ferie/permessi o altri strumenti di flessibilità?</p> <p>La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che, come già chiarito con messaggio n. 3777/2019, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa per l'accoglimento della domanda.</p>
9	<p>La CIG in Deroga riguarda anche i dirigenti?</p> <p>No, i dirigenti sono esclusi dal beneficio della CIG in Deroga.</p>
10	<p>È possibile richiedere CIG in Deroga per i lavoratori assunti in Italia, ma distaccati all'estero?</p> <p>La circolare n. 8/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prevede che sia possibile concedere CIG in deroga solo ad Unità Produttive site nella Regione. Per ottenere la prestazione le aziende devono quindi far rientrare il personale in Italia ed associarlo alla matricola principale, individuando l'unità produttiva dislocata sul territorio regionale.</p>
11	<p>È possibile presentare domanda di CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio?</p> <p>Sì, il lavoro a domicilio rientra tra le tipologie di contratti di lavoro subordinato (messaggio INPS 1908/2010).</p>
12	<p>Un lavoratore che non sta lavorando perché la propria azienda ha chiuso, può richiedere la cassa integrazione in deroga?</p> <p>Ogni tipo di domanda di cassa integrazione compresa la deroga, deve essere presentata dal datore di lavoro.</p>
13	<p>Un lavoratore autonomo/co.co.co/partita IVA/Agente di commercio/ecc. può richiedere la cassa integrazione in deroga?</p> <p>La CIG in Deroga è riservata ai lavoratori dipendenti. Il Governo ha emanato il DL 18 del 17/3/2020 che ha previsto misure di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi da richiedere direttamente all'INPS.</p>
14	<p>In presenza di un contratto a tempo determinato in scadenza che si intende prorogare, si può richiedere la CIG in Deroga art. 22 DL 18/2020 per il periodo successivo alla proroga?</p> <p>La cassa integrazione in deroga va richiesta per il lavoratore a tempo determinato per tutta la durata del contratto compresi i rinnovi e le proroghe del contratto stesso. Anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a tempo determinato, il lavoratore conserva il beneficio dell'ammortizzatore.</p>
15	<p>I lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione della CISOA possono accedere alla cassa integrazione in deroga?</p> <p>No, la circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o "per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori" di cui all'art. 8 della legge 8/8/1972 n. 457. La sospensione dell'attività lavorativa dovuta all'emergenza epidemiologica in atto rientra a pieno titolo nell'ultima tipologia.</p>

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda entro quando va presentata?

- 1 Tutte le informazioni sui criteri, modalità, termini di presentazione e modulistica sono pubblicati sul sito dell'Agenzia regionale per il lavoro alla pagina: www.agenzialavoro.emr.it

È necessario compilare una domanda CIG in Deroga per ciascun periodo ex art. 17 e ex. art. 22? Oppure è possibile presentare domanda per un periodo unico?

- 2 Dal 6 aprile 2020 è possibile presentare ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 una domanda di CIG in Deroga per un periodo complessivo di 13 settimane anche con un'unica domanda.
- Il periodo delle 13 settimane con cassa integrazione in deroga a favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna sarà quindi determinato dalla somma dei periodi autorizzati a valere sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 (fino al 22 marzo 2020) e sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Qual è il sistema informativo che deve essere usato per inviare le domande di CIG in Deroga?

- 1 Per inviare le domande il datore di lavoro o il soggetto da esso abilitato, deve essere in possesso delle credenziali di accesso al sistema informatico "SARE". Se Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Una volta ottenute le credenziali, nella piattaforma del SARE troverà la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

Se un'azienda ha l'accentramento per l'invio delle comunicazioni obbligatorie può fare domanda di CIG in Deroga con i sistemi in uso in altre Regioni?

- 2 Per inviare le domande di CIG in Deroga per sedi operative in questa regione occorre essere "accreditati" al sistema informatico "SARE". Le informazioni su come "accreditarci" a tale sistema sono pubblicate alla pagina web <https://www.agenzialavoro.emr.it/sare>. Per quanti riguarda l'invio delle CO, si potrà invece continuare ad utilizzare il sistema attualmente in uso come previsto dall'accentramento.

Qual è la documentazione da inviare ai fini della presentazione della domanda di CIG in deroga?

- 3 Ai fini della ricevibilità della domanda, è necessario allegare la seguente documentazione all'interno del sistema SARE:
- Il Verbale d'accordo sindacale (solo per le aziende con più di 5 dipendenti);
 - La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 (disponibile nella pagina web: <https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/presentazione-delle-domande/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notoriet>) congiuntamente ad un documento valido d'identità del legale rappresentante o di un suo delegato
 - La domanda, stampata esclusivamente dal SARE dopo la compilazione, in formato PDF, firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato, da inviare attraverso il sistema SARE con le modalità precisate nella sezione FAQ sistema informativo SARE.

Come si capisce quale modulo utilizzare per compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio corrispondente alla tipologia del datore di lavoro?

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere compilata sul modello predisposto dall'Agenzia regionale per il lavoro, coerentemente con il tipo datore di lavoro valorizzato nella sezione SARE come segue:

4

- Campo tipo datore di lavoro non valorizzato (campo vuoto): modello A;
- Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Agenzia di somministrazione": modello B;
- Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Dipendenti con contratto di lavoro intermittente": modello C;
- Campo tipo datore di lavoro valorizzato con "Azienda agricola": modello D;

I modelli sono reperibili alla seguente pagina web del sito dell'Agenzia: <https://www.agenzialavoro.emr.it/come-fare-per/schede-tematiche/per-accedere-alla-cassa-integrazione-in-deroga/presentazione-delle-domande/dichiarazione-sostitutiva-di-atto-di-notorieta>

Una ditta che ha sia lavoratori a tempo indeterminato che intermittenti, deve utilizzare per la domanda il modulo A, il modulo C o entrambi?

5

Qualora venga presentata una domanda per i propri dipendenti, compresi gli intermittenti, ovvero per i soli lavoratori intermittenti, deve essere allegato unicamente il modulo C e deve essere selezionata alla voce "Tipo datore di lavoro" la voce "(INTE) Dipendenti con contratto di lavoro intermittente".

Tale voce infatti, indica un datore di lavoro che ha dipendenti con contratto di lavoro intermittente e che può avere anche lavoratori con un contratto a tempo indeterminato.

Come si deve procedere, in presenza di domanda di CIG in Deroga già presenta, per quei lavoratori assunti dal 24/02/2020 sino al 17/03/2020 per i quali l'art. 41 del DL 23/2020 ha esteso l'accesso alla Cassa Integrazione in Deroga?

6

Il datore di lavoro dovrà presentare una nuova domanda di CIG in Deroga ex art. 22 del D.L. 18/2020 per i **soli lavoratori** assunti dal 24/02/2020 al 17/03/2020.

Se è stata presentata domanda di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020 per il periodo massimo di 4 settimane, può essere presentata un'ulteriore domanda ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020 per il periodo massimo previsto da questo di 13 settimane?

7

No, possono essere richieste con le due domande complessivamente 13 settimane a prescindere poi dall'effettivo utilizzo della CIG in Deroga richiesta.

Se quindi nella domanda presentata ai sensi dell'art.17 del DL 9/2020 sono state indicate 4 settimane, si potranno richiedere nella domanda successiva ex art. 22 DL 18/2020 solamente le restanti 9 settimane.

Qual è il periodo massimo richiedibile di CIG in Deroga in Emilia-Romagna?

Il periodo massimo di Cassa Integrazione in Deroga che può essere richiesto all'Agenzia regionale per il lavoro favore dei lavoratori delle aziende dell'Emilia-Romagna è attualmente 13 settimane. Tale periodo è determinato dalla somma dei periodi concessi a valere sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 17 del DL 9/2020, sia sulla tipologia di CIG in Deroga ai sensi dell'art. 22 del DL 18/2020. Si precisa che possono essere richieste, anche con più domande successive, un massimo di 13 settimane a prescindere poi dall'effettivo utilizzo della CIG in Deroga richiesta. Tale periodo deve essere calcolato contando 91 giorni di calendario (equivalenti a 13 settimane) a partire dal primo giorno di sospensione.

Esempio 1 - Azienda che vuole richiedere il periodo massimo all'interno della medesima domanda

Primo giorno di sospensione: 23/02/2020. Può essere richiesta CIG in Deroga fino al 23/05/2020 (per un totale di 91 giorni).

8 Esempio 2 – Azienda che vuole richiedere il periodo massimo come somma di due diverse domande

Prima domanda: 23/02/2020 – 22/03/2020 (per un totale di 29 giorni).

Con la seconda domanda potranno essere richiesti i giorni residui rispetto al limite massimo dei 91 giorni: $91 - 29 = 62$ giorni. Di conseguenza, la seconda domanda potrebbe ad esempio essere presentata per il seguente periodo: 30/03/2020 – 30/05/2020 (62 giorni).

Esempio 3 – Azienda che vuole presentare più domande successive (anche per periodi non consecutivi), fino al raggiungimento del limite massimo di 91 giorni.

Prima domanda: 24/02/2020 – 29/02/2020 (6 giorni);

Seconda domanda: 02/03/2020 – 27/03/2020 (26 giorni);

Terza domanda: 01/04/2020 – 11/04/2020 (11 giorni).

Potranno essere presentate altre domande sino al raggiungimento dei 91 giorni massimi previsti, derivanti dalla somma di tutte le singole domande (in questo esempio l'azienda potrà richiedere altri 48 giorni).

È possibile fare domanda di Cassa Integrazione in Deroga ex art. 22 DL 18/2020 dal momento della sospensione e fino al 31/08 e, in fase di consuntivo, richiedere all'interno di tale forbice temporale un massimo di 13 settimane?

9

No, possono essere richieste massimo 13 settimane complessive per ciascuna domanda, a prescindere dell'effettivo utilizzo. Qualora sia necessario attivare la CIG in Deroga per periodi non continuativi, si potranno tuttavia presentare più domande successive, a condizione di non avere già esaurito le 13 settimane massime richiedibili. Ad esempio, potranno essere chieste 6 settimane dal 13/04 al 24/05 e, con domanda successiva, le restanti 7 settimane dal 13/07 al 30/08. Invece, qualora si chiedano direttamente 13 settimane a partire dal 13/04, la Cassa integrazione in deroga terminerà il 12/07 e non potranno essere presentate ulteriori domande.

Nel caso di autorizzazione di CIG in Deroga per 13 settimane è possibile chiedere una ulteriore proroga?

10

Sì, il DL 34 del 19/5/2020 prevede che esaurite le 13 settimane il datore di lavoro può richiedere ulteriori 5 settimane da fruire entro il 31 agosto ed al termine di queste altre 4 settimane per i mesi di settembre e ottobre. **La domanda andrà presentata direttamente all'INPS secondo le modalità e la piattaforma che l'Istituto stesso indicherà nelle proprie circolari attuative.**

Un'azienda che ha due posizioni INPS deve presentare una sola domanda?	
11	Se i lavoratori della stessa sede sono associati a due o più matricole diverse deve fare due domande di CIG in Deroga, una per ogni matricola.
Come devono essere calcolate le giornate e le ore per i lavoratori intermittenti?	
12	Per il calcolo della CIG in Deroga per i lavoratori intermittenti il datore di lavoro deve dichiarare sia la media delle giornate lavorate negli ultimi dodici mesi sia la media delle ore nello stesso periodo.
Quali sono le modalità di calcolo delle ore integrabili con CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio?	
13	Le modalità di calcolo delle ore per la richiesta di CIG in Deroga per i lavoratori a domicilio sono quelle riportate nel messaggio INPS 1908/2010.
In caso di subentro in un appalto successivamente al 23 febbraio e quindi con data di assunzione dei lavoratori occupati in quell'appalto successiva a tale data, quale data deve essere indicata?	
14	La circolare INPS n. 47 del 28/3/2020 prevede che per quei lavoratori che passino alle dipendenze dell'impresa subentrante all'appalto, si computa anche il periodo durante il quale i lavoratori stessi sono stati impiegati presso il datore di lavoro precedente.
Nel prospetto per la CIG in Deroga, per i somministrati se non sono state effettuate chiamate nel periodo di CIG, cosa bisogna inserire? A zero non si riesce a salvare.	
15	Le agenzie di somministrazione devono presentare domanda di CIG in Deroga per i propri lavoratori che hanno somministrato presso le aziende utilizzatrici (in quanto titolari del rapporto di lavoro di somministrazione) che devono sospendere o ridurre l'orario di lavoro. Sono esclusi dalla cassa integrazione in deroga i lavoratori che rientrano nell'ambito di applicazione del TIS – TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE. Le agenzie di somministrazione nella presentazione della domanda dovranno allegare anche l'accordo che l'azienda utilizzatrice ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali per la sospensione dei propri dipendenti. L'azienda utilizzatrice non dovrà comunicare nulla per i lavoratori somministrati.

Come si calcolano le giornate degli OTD in agricoltura?

Il numero massimo di giornate integrabili per i lavoratori agricoli a tempo determinato è calcolato come segue.

Viene preventivamente determinato il numero medio di giornate di lavoro previste nel periodo di lavoro in corso al momento della sospensione: numero di giornate indicate nel modello Unilav (o "Nulla osta") / numero di settimane del periodo (le settimane si conteggiano considerando il sabato lavorativo).

Il valore così determinato (arrotondato al 2° decimale) è moltiplicato per il numero di settimane di integrazione richiesta. Il risultato (arrotondato all'unità) costituisce il tetto massimo di giornate integrabili. Da tale massimale devono essere dedotte le giornate di lavoro eventualmente prestate nel periodo oggetto della richiesta. Le ore integrabili per ogni giornata di integrazione sono quelle previste dal CCNL o dal contratto individuale in caso di lavoro a tempo parziale.

Rimangono comunque fermi gli altri requisiti: essere in forza alla data del 17-3-2020 (data modificata dal DL 23/2020), integrazione per il periodo fino al 31-8-2020 o fino alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente.

Esempio:

Lavoratore con rapporto di lavoro dal 2-1-2020 al 30-9-2020 per 100 giornate.

Richiesta di cigd per 9 settimane dal 9-3-2020

Giornate lavorate durante il periodo di integrazione salariale: 5

N° giornate	100
N° settimane	39
N° medio giornate settimanali	2,56
N° settimane di CIG in Deroga	9
N° giornate massime integrabili	23
N° giornate lavorate nel periodo	5
N° giornate effettivamente integrabili	18
N° ore per giornata di integrazione	da contratto

Da quando è possibile presentare le domande senza l'onere dell'imposta di bollo?

- 17 Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti da imposta di bollo in base al Decreto-Legge n. 23 dell'8 aprile 2020.

Qualora ci si accorga di aver presentato una domanda incompleta o errata è possibile rettificarla?

- 18 No, la rettifica di alcuni o tutti gli elementi di una domanda non è prevista. È necessario procedere all'annullamento della domanda non oltre i cinque giorni dall'invio della stessa, e alla ripresentazione della stessa. La funzione di annullamento è disponibile sul sistema SARE.

La nuova domanda verrà istruita secondo il criterio cronologico tenendo conto della data di invio della nuova domanda.

19	<p>Se trascorsi 5 giorni dall'invio della domanda di CIG in Deroga ci si accorge che questa contiene dati errati, è possibile rettificarla?</p> <p>Non è possibile rettificare le domande inviate. Nel caso la domanda di CIG in Deroga sia stata inviata da oltre cinque giorni - e questa non è stata ancora autorizzata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro - si potrà richiedere l'annullamento della stessa inviando una PEC a arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it indicando il codice domanda, la denominazione del datore di lavoro, la data di invio, la motivazione dell'annullamento e un indirizzo mail di contatto.</p>
20	<p>Si può annullare una domanda di CIG in Deroga qualora ci si accorga che si doveva richiedere un altro tipo di ammortizzatore?</p> <p>Si possono annullare le domande inviate non oltre i 5 giorni dalla data di invio. La funzione di annullamento è disponibile sul sistema SARE. Una volta annullata, la domanda non potrà più essere modificata.</p>
21	<p>Si può annullare una domanda di CIG in deroga qualora siano trascorsi 5 giorni dall'invio della domanda?</p> <p>Trascorsi 5 giorni dall'invio le domande non si possono annullare. Nel caso in cui il datore di lavoro ritenga di voler rinunciare ad una domanda già autorizzata dall'Agenzia Regionale per il Lavoro, potrà inviare una PEC al l'indirizzo arlavoro.servipl@postacert.regione.emilia-romagna.it di rinuncia all'autorizzazione indicando il codice della domanda, la denominazione del datore di lavoro, la data di invio della domanda e gli estremi della determina di autorizzazione (numero e data di emanazione).</p>
22	<p>Sono state inviate due domande identiche, in cui sono stati indicati gli stessi lavoratori, lo stesso periodo, le stesse giornate e ore. Come si deve procedere?</p> <p>L'istruttoria di ammissibilità e autorizzabilità delle richieste di CIG in deroga verrà svolta per entrambe le domande presentate. Nel caso di domande totalmente o parzialmente sovrapponibili sarà lo stesso datore di lavoro, anche tramite il rispettivo mandatario, a richiedere al Servizio integrativo Politiche del lavoro dell'Agenzia regionale per il lavoro la rinuncia all'autorizzazione qualora concessa.</p>
23	<p>Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta non istruibile?</p> <p>È possibile verificare tale informazione all'interno del SARE. Accedendo al dettaglio della domanda inviata nella sezione "Riepilogo Domanda CIG/Mobilità in Deroga", nel caso di domanda non ammessa, sarà presente il campo "Esito Istruttoria" valorizzato con la voce "Incompleta/rifiutata". Sarà inoltre presente un campo note, riportante le motivazioni che hanno portato alla non ammissibilità della domanda. In tal senso, si consiglia di monitorare costantemente all'interno del SARE le domande inviate.</p>
24	<p>Dove è possibile verificare se la domanda presentata risulta autorizzata?</p> <p>L'Agenzia pubblicherà nella sezione "Accedere alla Cassa Integrazione in Deroga per emergenza coronavirus" tutti i provvedimenti di autorizzazione ai trattamenti in deroga che conterranno le seguenti informazioni: le imprese coinvolte; il periodo di sospensione e il numero dei lavoratori coinvolti. Nello stesso atto saranno inserite in un allegato a parte anche le domande non autorizzate. L'Agenzia pubblicherà anche tutti i provvedimenti di diniego di autorizzazione ai trattamenti in deroga. Le domande incomplete della documentazione prevista non saranno ritenute ammissibili, di questo verrà inviata una comunicazione nella scrivania del SARE nel riepilogo della domanda inviata.</p>

25	<p>Il datore di lavoro deve inserire in SARE consuntivi mensili di effettivo utilizzo della CIG in Deroga?</p> <p>No, tale operazione non è più necessaria effettuarla all'interno del SARE. Resta fermo per il datore di lavoro, ai fini della liquidazione dell'ammortizzatore, l'obbligo nei confronti dell'INPS dell'invio dei modelli SR41.</p>
26	<p>Quale dato di autorizzazione occorre inserire nei modelli SR41 da inviare all'INPS?</p> <p>Come indicato nel messaggio INPS 1508 del 06/04/2020, nei modelli SR41 da inviare all'INPS occorre indicare il numero di autorizzazione comunicato dall'istituto stesso, che consente l'abbinamento automatico del file "SR41" alla medesima autorizzazione.</p>
27	<p>Dove è possibile trovare gli estremi dell'autorizzazione della CIG in Deroga da inserire nel modello SR41 da inviare all'INPS per la liquidazione dei trattamenti?</p> <p>L'INPS dopo aver ricevuto dall'Agenzia Regionale per il Lavoro le domande autorizzate, provvede a comunicare nel cassetto previdenziale gli estremi dell'autorizzazione alla liquidazione dei trattamenti, che andranno poi indicati nei modelli SR41.</p>

ACCORDO SINDACALE

1	<p>Qual è la modalità corretta per la stipula dell'accordo sindacale?</p> <p>È necessario inviare una proposta di accordo ai sindacati maggiormente rappresentativi. Alla domanda di CIG in Deroga dovrà essere allegato l'accordo sottoscritto dai sindacati che rispondono alla richiesta.</p> <p>In alternativa, l'accordo può essere sottoscritto con modalità telematica: si invia una mail in cui si concorda il testo, la mail di assenso dei sindacati che rispondono deve essere scannerizzata insieme alla proposta di accordo (dove viene evidenziata la ditta, il periodo da richiedere, la motivazione del ricorso alla CIG in Deroga) e si carica il file nel SARE da allegare alla domanda.</p>
2	<p>I datori di lavoro che occupano da 1 a 5 dipendenti possono non allegare l'accordo?</p> <p>L'accordo sindacale dovrà essere allegato da tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (l'accordo può essere formalizzato anche con la modalità on line). I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti non dovranno allegare l'accordo sindacale.</p>
3	<p>Come deve essere fatto il conteggio dei dipendenti per verificare la necessità di accordo sindacale?</p> <p>L'indicazione di cui all'art. 22 del DL 18/2020 prevede che non è richiesto l'accordo per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Pertanto sono esentati i datori di lavoro che, nel loro complesso e per tutte le sedi, alla data di decorrenza della richiesta di CIG in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020, che come previsto dal decreto di riparto delle risorse del 24 marzo 2020 può prevedere un periodo di copertura massimo di 13 settimane, occupano con contratti di lavoro subordinato fino a 5 dipendenti a prescindere dalla tipologia e dalla durata dei contratti stessi.</p>
4	<p>Avendo necessità di accedere a più periodi di CIG (all'interno dei massimali previsti), il verbale di accordo sindacale può essere unico o devono necessariamente essere diversi, uno per ogni periodo?</p> <p>Confermiamo che l'accordo sindacale può essere unico. L'importante è che i periodi di CIG in Deroga richiesti siano ricompresi all'interno dell'accordo sindacale allegato e che lo stesso venga allegato nel SARE ad ogni domanda che si intende presentare.</p>

In fase di presentazione della domanda di CIG in Deroga ex art 22 DL 18/2020 è possibile allegare l'Accordo sindacale già stipulato per una domanda ex art 17 DL 9/2020 non inviata?

5

Si conferma, come da comunicazione ricevuta dall'ARL Prot. N° LV/2020/0022195 del 06/04/2020, che gli accordi tra le parti già sottoscritti ai fini delle domande di CIG in Deroga ex art 17 DL 9/2020, ma non trasmessi, potranno essere allegati alle domande ex art 22 DL 18/2020, fatta salva la non variazione dei contenuti dell'accordo e che i periodi di CIG in Deroga richiesti nella domanda siano ricompresi nell'accordo stesso.

PROTOCOLLO REGIONE BANCHE E PARTI SOCIALI E PROTOCOLLO REGIONE E POSTE ITALIANE PER ANTICIPAZIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Quante mensilità di cassa integrazione o di assegno ordinario può anticipare la banca?

1

Il protocollo di sostegno al reddito dei lavoratori di aziende in difficoltà sottoscritto tra la Regione, le Parti sociali e gli Istituti di credito prevede che le Banche potranno anticipare ai lavoratori beneficiari di interventi di sostegno al reddito i seguenti importi secondo le tipologie di ammortizzatore:

- Per CIGO, Assegno ordinario del FIS e CIG in deroga con causale Covid-19 è previsto un anticipo di due mensilità da 700 Euro l'una per un totale di 1.400 euro;
- Per CIGO, CIGS e Contratti di solidarietà previsti dalla normativa "ordinaria" non emergenziale è previsto un anticipo di:
 - Per la CIGS e Contratti di solidarietà: 9 mensilità da 700 euro l'una per un totale di 6.300 Euro;
 - Per CIGO: tre mensilità da 700 euro l'una per un totale di 2.100 Euro;
 - Per FIS: tre mensilità da 700 euro l'una per un totale di 2.100 Euro.

Il lavoratore per il quale il datore di lavoro ha richiesto la CIGO/Assegno ordinario del FIS, senza accordo sindacale può chiedere l'anticipazione alla banca?

2

Sì, è sufficiente documentare alla banca l'avvio della procedura di sostegno al reddito esibendo la domanda di CIGO o di FIS.

Il lavoratore dovrà compilare dei moduli per chiedere l'anticipazione alla banca?

3

Il lavoratore dovrà informarsi presso la filiale della banca prescelta, in quanto le modalità tecniche di anticipazione sociale degli interventi di sostegno al reddito sono definite dalle banche, ciascuna secondo proprie modalità.

SISTEMA INFORMATIVO SARE

Se si è già in possesso delle credenziali per accedere al “SARE”, ci si deve accreditare di nuovo?

- 1 No, possono essere utilizzate le credenziali per accedere al “SARE” già in uso. Nella piattaforma sarà presente la funzionalità che le consentirà di compilare ed inviare le domande di CIG in Deroga.

In fase di compilazione della domanda sul SARE, alla voce “Pagamento diretto” si intende pagamento diretto INPS o del datore di lavoro? Bisogna spuntare Sì o No?

- 2 Si può solo spuntare “Sì” in quanto la CIG in Deroga viene liquidata ai lavoratori direttamente dall’INPS. Per ulteriori informazioni procedurali, vi invitiamo a prendere visione del “Manuale ammortizzatori in delega” presente nell’apposita sezione del SARE.

La domanda senza dichiarazione allegata è salvata dal sistema o uscendo si perde tutto il caricamento?

- 3 Se le sezioni precedenti sono state correttamente salvate, quanto caricato rimarrà presente a sistema. La domanda da ultimare potrà quindi poi essere ricercata nella sezione “Gestione domande CIG/Mobilità in Deroga” e finalizzata.

Al termine della compilazione della domanda all’interno del SARE cosa è necessario fare?

- 4 Una volta terminata la compilazione della domanda sarà necessario stampare il frontespizio tramite l’apposita funzionalità presente in fondo alla sezione “Riepilogo domanda CIG”. Tale stampa dovrà quindi essere firmata dal legale rappresentante del datore di lavoro o da un suo delegato. Questa dovrà poi essere caricata in formato PDF sempre all’interno del SARE, nella sezione “Allega Stampa Pdf e invia”, ai fini del corretto invio della domanda.

Nel caso si voglia duplicare la domanda di CIG in deroga per un nuovo periodo come si deve procedere per i lavoratori?

- 5 Nella nuova domanda di CIG in deroga duplicata sarà necessario modificare i campi “Data inizio CIG”, “Data fine CIG”, “Giornate CIG” e “Totale Ore CIG” per ogni lavoratore indicando un periodo differente da quello già richiesto.
Per fare ciò sarà necessario, una volta entrato nel dettaglio del singolo lavoratore, cliccare sull’icona della matita, presente nella sezione relativa al precedente periodo di CIG, modificando i dati di cui sopra in base al nuovo al periodo richiesto. In alternativa, sarà possibile eliminare il periodo già richiesto cliccando sull’icona “X” presente e inserirne un altro ex-novo.